

Dr. *LEONARDO IOVINO*

APPROFONDIMENTI TEMATICI PER IL DOCENTE DI SOSTEGNO

Edito in proprio da

Istituto Benalba per l'aggiornamento e la formazione Napoli

Codice ISBN 978-88-942095-5-6

Napoli - luglio 2020



Breve presentazione dell'autore:

Leonardo Iovino è avvocato iscritto dal 2010 presso l'*Ordine Degli Avvocati di Nola*, e docente di sostegno presso l'Istituto Statale di Istruzione Superiore per Ciechi "*Paolo Colosimo*" di Napoli. Ha studiato Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Napoli "*Federico II*", proseguendo i suoi studi giuridici presso la LUISS "*Guido Carli*" di Roma dove ha conseguito un Master di II livello in "*Amministrazione e governo del territorio*". Ha poi continuato i suoi studi presso l'*Università degli Studi Internazionali di Roma*, dove ha conseguito la *specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità*.

Cultore della materia di Diritto privato prima a Roma ed attualmente a Napoli presso l' "*Università Parthenope*".

L'esperienza di avvocato, l'attività di docente e la passione per la psicoanalisi gli hanno permesso di maturare un forte senso di cura della persona umana come supporto all'esercizio del diritto e della giustizia nonché di individuare, nella relazione umana, il trait d'union tra la pedagogia ed il diritto, dal momento che entrambe le scienze la indagano ponendosi come obiettivo l'efficacia della stessa nella prospettiva della formazione dell'uomo e del cittadino.



Approfondimenti tematici per il Docente di Sostegno

Presentazione

- Il volume nasce dall'attività di approfondimento condotta dall'autore nei settori del diritto scolastico, della psicopedagogia, dell'inclusione, della ricerca didattica e metodologica e intende offrire un supporto scientifico, adeguatamente articolato, sulle principali aree tematiche che tratteggiano il percorso di studio dell'insegnante, in particolare del docente di sostegno, nonché degli aspiranti alla professione docente.
- Si segnalano all'attenzione del lettore i capitoli in cui gli aspetti giuridici si fondono con quelli operativi, mettendo in evidenza il continuo processo di innovazione e cambiamento cui la scuola è stata sottoposta negli ultimi anni, richiedendo una revisione costante anche degli strumenti di pianificazione e valutazione del processo formativo.

Abstract dei contenuti



PARTE PRIMA

La funzione docente

La funzione docente

Profili costituzionali e fonti legislative primarie

- Il processo di innovazione giuridica, che ha riguardato il sistema scolastico italiano, a partire dalla fine degli anni Novanta, ha determinato numerosi cambiamenti sul piano dell'identità professionale del docente e la connessa crescente richiesta di nuove competenze: alle tradizionali competenze di tipo culturale e didattico, che restano centrali nel profilo professionale, si sono aggiunte competenze organizzative, progettuali, relazionali, comunicative.
-

- Dal punto di vista giuridico, occorre esaminare gli elementi presenti nei testi normativi fondamentali, a partire dalla Costituzione italiana, tenendo conto, nell'esame di documenti, del duplice punto di vista:
 - - la specificità del profilo docente (art. 33);
 - - lo status di dipendente pubblico (art. 97)
 -

Le novità introdotte dall'autonomia scolastica e dalla legge di riforma

- La legge sull'autonomia scolastica (L.59/97) ha comportato il progressivo riconoscimento di un'articolazione delle competenze dei docenti, la definizione di nuove funzioni, l'attribuzione di maggiori responsabilità.
- La nuova cultura professionale ha determinato l'abbandono della logica che si muoveva in un'ottica autoreferenziale, per farsi carico dei processi attivati a livello collegiale e dei risultati conseguiti, per avviare un'interazione costruttiva e creativa nell'“ambiente scuola”, finalizzata all'innalzamento della qualità del sistema formativo.
-

- Tale impianto normativo è rafforzato dalla Legge n. 107/2015 che, istituendo l'organico dell'autonomia, sostiene il ruolo centrale dei docenti, quali **esecutori del Piano Triennale dell'Offerta Formativa**.
- *«I docenti dell'organico dell'autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa con **attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione, di coordinamento**».*

-

Il docente di sostegno

- Il **docente di sostegno specializzato** è la risorsa fondamentale attraverso cui si concretizza l'integrazione dell'alunno disabile.
- L'insegnante di sostegno assume la contitolarità delle classi/sezioni con alunni diversamente abili, partecipa alla programmazione didattica ed educativa, realizza interventi orientati a favorire l'integrazione e l'inclusività. Realizza la sua funzione didattica stabilendo rapporti con gli operatori socio-sanitari del territorio e con le famiglie degli alunni.
- Prerequisito essenziale di un docente su posto di sostegno è la ***formazione personale sulle dimensioni emotive e culturali più direttamente coinvolte nell'incontro con la disabilità e la sofferenza psicologica.***
-

Elementi di psicologia dell'educazione

- La psicologia dell'educazione degli inizi costituisce il suo nucleo di interesse attorno ai temi dell'apprendimento e delle leggi che lo governano; essa mette a punto indagini sperimentali allo scopo di studiare l'intelligenza e le attitudini individuali. Focalizza la sua ricerca sui **sistemi di misura** e sulle **procedure** in grado di dare ragione delle capacità e delle differenze individuali che determinano il risultato conseguito dai singoli individui in vari compiti, dalle performance più semplici a quelle più complesse. Un esempio può rendere chiaro il legame esistente tra la ricerca psicologica e il campo educativo.

.....

PARTE SECONDA

Il quadro normativo in materia di
inserimento, integrazione e
inclusione

- Con la Dichiarazione dei Diritti dell'uomo e del Cittadino (1789), nata nel corso della Rivoluzione Francese, si sancisce il diritto di uguaglianza per tutti gli esseri umani indipendentemente da ceto, razza, sesso e condizioni fisiche e psichiche.
- Successivamente con la legge Casati del 1859 del Regno di Sardegna, nasce la Scuola contro l'analfabetismo; tuttavia gli alunni con disabilità sono esclusi dalla frequenza scolastica. Sebbene il ministro della Pubblica Istruzione Cesare Correnti nel 1872 presentasse un primo progetto di legge intitolato "*Pel riordinamento delle Scuole speciali dei sordomuti*", il progetto, al quale seguirono altri sei, non ebbe neppure la possibilità di essere discusso in parlamento.
-

- ***Commissione Falcucci – “Relazione conclusiva della commissione Falcucci concernente i problemi scolastici degli alunni handicappati (1975)”***
- Fondamentale per il passaggio dal modello dell’*“inserimento”* a quello progressivo dell’*“integrazione”* è ***“La Commissione Falcucci”*** del 1975, inerente i problemi scolastici degli alunni handicappati, di cui si riporta parte del testo originale e la cui lettura è da reputarsi oltre che un approfondimento giuridico anche uno di natura socio-pedagogica moderno ed attuale.
- In esso si rinvencono categorie ricorrenti nell’attuale dibattito pedagogico come *flessibilità, interdisciplinarietà, disadattamento, emarginazione scolastica e sociale* dei bambini diversamente abili.
-

- La Legge 517 del 1977 - **“Norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico”**-
- È il primo intervento legislativo finalizzato a regolare in misura esauriente l'integrazione degli alunni portatori di handicap.
- Tra le sue numerose disposizioni innovative (*valutazione degli alunni, programmazione, abolizione degli esami di riparazione*), essa sancisce l'abolizione delle classi differenziali per gli alunni svantaggiati e dispone gli strumenti doverosi per attuare tale integrazione: l'insegnante di sostegno nelle scuole elementari e medie e il principio dell'individualizzazione dell'insegnamento.
-

- Dal 2009, grazie a significativi interventi normativi innovativi si è passati dal “concetto di integrazione” al “concetto di inclusione” (*Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c, della legge 13 luglio 2015, n. 107 - Decreti delegati...* - che saranno affrontati nei paragrafi che seguono) secondo i quali non è l'alunno disabile che deve integrarsi ma è la scuola che ha il dovere di includerlo, adeguando le proprie metodologie didattiche e utilizzando la diversità stessa come risorsa anche per il gruppo classe.
-

PARTE TERZA

Normativa italiana per
l'inclusione scolastica
degli studenti con disabilità

- Punto di riferimento imprescindibile, ai fini di una ricostruzione del tessuto normativo vigente in tema di disabilità e scuola, è rappresentato dalla Legge 104 del 5 febbraio 1992 «Legge Quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate» che riunisce ed integra i vari interventi legislativi, divenendo il nucleo normativo principale per l'integrazione scolastica e sociale delle persone con disabilità.
-

- Per l'attuazione dell'integrazione degli alunni con disabilità, la legge quadro identifica alcuni strumenti di istruzione e formazione:
- *la Diagnosi Funzionale (DE);*
 - *il Profilo Dinamico Funzionale (PDF);*
 - *il Piano Educativo Individualizzato (PEI),*
- La compilazione dei sopra citati documenti avviene in cooperazione con il Servizio Sanitario Nazionale al fine di verificare le potenzialità funzionali dell'alunno con disabilità e creare idonei percorsi di autonomia, di socializzazione e di apprendimento; essi (DF-PDF-PEI) rappresentano per la legge in disamina *“i momenti concreti i cui si esercita il diritto all'istruzione e all'educazione dell'alunno con disabilità”*.
-

- Dal PEI, si giunge a realizzare interventi personalizzati in cui cooperano - ognuno per le proprie competenze - le ASL, gli enti locali e le istituzioni scolastiche:
- il progetto riabilitativo (ASL);
- il progetto di socializzazione (enti locali);
- il piano degli studi personalizzato (istituzioni scolastiche).
-

- Il recente **decreto Inclusione, D. Lgs. n. 96 del 7 agosto 2019, recante** Disposizioni integrative e correttive al Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, **amplia la prospettiva inclusiva e introduce significative novità relative alla governance per l'integrazione.**
- *“La responsabilità dell'integrazione deve essere assunta non dalla singola classe ma si realizza nell'identità culturale, educativa, progettuale, nell'organizzazione e nel curriculum delle istituzioni scolastiche ...; è impegno fondamentale di tutte le componenti della comunità scolastica le quali, nell'ambito degli specifici ruoli e responsabilità, concorrono ad assicurare il successo formativo delle alunne e degli alunni. (art. 1).*
-